

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(GORIA)

e dal **Ministro dell'Interno**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(FORMICA)

e col **Ministro per gli Affari Speciali**

(JERVOLINO RUSSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1987

Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, recante interpretazione autentica degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di assistenza ai sordomuti ed ai mutilati e invalidi civili ultrasessantacinquenni

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, prevede che «in sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di sessantacinque anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153».

Analoga norma è stata confermata dall'articolo 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854.

Uguale indirizzo legislativo è stato adottato per i sordomuti ultrasessantacinquenni, come emerge dall'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, ugualmente confermato, anche esso, dall'articolo 10 della citata legge 18 dicembre 1973, n. 854.

Fino a tutto il 1976, l'applicazione dei due suddetti articoli 10 e 11 della legge n. 854 del 1973 non ha dato luogo ad alcun problema interpretativo, dal momento che i requisiti di ordine economico per la concessione dell'assegno di assistenza ai sordomuti e dell'assegno di assistenza o pensione ai mutilati ed invalidi civili erano uguali a quelli previsti per l'ottenimento della pensione sociale.

Contrasti sulla esatta portata di tali norme sono insorti, invece, a seguito dell'evoluzione legislativa per cui, soprattutto per i ciechi civili assoluti, sordomuti e mutilati ed invalidi civili totali, i presupposti di reddito - ai fini della concessione delle provvidenze economiche - sono divenuti più favorevoli di quelli richiesti alla generalità dei cittadini per l'ottenimento della pensione sociale.

Detta evoluzione legislativa, favorevole alle categorie interessate, poneva in astratto la problematica circa la fruibilità delle condizioni di reddito agevolate nei seguenti casi:

1) sordomuti e mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni all'atto in cui alla pensione di invalidità veniva a sostituirsi la pensione sociale;

2) sordomuti e mutilati ed invalidi civili che, essendo stati riconosciuti tali dopo i sessantacinque anni di età, richiedevano direttamente la pensione sociale.

Peraltro, per circa un decennio, la prassi applicativa è stata univocamente ispirata alla *ratio* del sistema, esplicandosi nel senso del *favor* per gli invalidi.

Di recente si sono avute talune pronunce giurisprudenziali di segno opposto, sulla base di criteri interpretativi che risentono di un evidente formalismo giuridico.

Ciò stante, il Ministero dell'interno ha specificamente interpellato il Consiglio di Stato in ordine alla possibilità o meno di erogare la pensione sociale ai sordomuti e mutilati ed invalidi civili alle condizioni di reddito più favorevoli stabilite dalla legge per gli appartenenti a tali categorie, anche se l'istanza sia stata presentata dopo il compimento dei sessantacinque anni di età.

Il Consiglio di Stato (adunanza della prima sezione in data 3 aprile 1987) si è espresso enunciando il principio della ammissibilità al godimento della pensione sociale per i minorati già titolari del trattamento di invalidità prima del compimento del sessantacinquesimo anno, ma ha precisato altresì che «il difetto di tale titolarità importa una situazione eguale a quella di qualsiasi persona che aspira alla pensione sociale», aggiungendo anche che «in questa ipotesi è necessario procedere all'accertamento delle condizioni indispensabili per la liquidazione della pensione sociale. Tale accertamento deve essere condotto secondo i criteri tipici della normativa relativa al trattamento pensionistico sociale».

L'Alto Consesso ha concluso, peraltro, con una annotazione finale sostanziale segnalando che, «naturalmente, il problema della diversità fra il trattamento pensionistico di invalidità e quello sociale può essere apprezzato in sede di giudizio di legittimità costituzionale o nel corso di specifici procedimenti legislativi».

Per tutto quanto si è illustrato ed allo scopo di eliminare le segnalate incertezze interpretative che danneggiano i minorati interessati, il Ministero dell'interno ha predisposto l'unito provvedimento legislativo.

Il comma 1 dell'articolo 1 intende precisare che gli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, devono intendersi nel senso che i sordomuti e i mutilati ed invalidi civili, anche se riconosciuti tali a seguito di istanza presentata dopo il compimento dei sessantacinque anni di età, sono ammessi al godimento della pensione sociale alle condizioni di reddito stabilite per la erogazione, da parte del Ministero dell'interno, delle prestazioni economiche alle rispettive categorie di appartenenza.

Il comma 2 è volto a chiarire che l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, deve intendersi nel senso che la concessione dell'indennità di accompagnamento dei mutilati ed invalidi civili, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie abbiano accertato l'esi-

stenza delle prescritte condizioni sanitarie, spetta anche nel caso che la relativa istanza sia stata presentata dopo il compimento dei sessantacinque anni di età.

L'iniziativa, da avviare, comunque, a procedura urgente, deriva dalla necessità di venire incontro alle pressanti esigenze dei minorati più anziani, le cui istanze, per effetto dei provvedimenti di diverso tenore emessi dalla Magistratura, sono state sospese in attesa di un intervento chiarificatore in sede interpretativa.

Inoltre, in esecuzione del deliberato assunto dal consiglio di amministrazione dell'INPS l'8 ottobre 1987, dal 1° gennaio 1988 un rilevante numero di pensioni ad invalidi civili, riconosciuti tali dopo il compimento dei sessantacinque anni di età, dovrebbe essere sospeso.

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, recante interpretazione autentica degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di assistenza ai sordomuti ed ai mutilati e invalidi civili ultrasessantacinquenni.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 1987.

Interpretazione autentica degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di assistenza ai sordomuti ed ai mutilati e invalidi civili ultrasessantacinquenni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di assistenza ai sordomuti e mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad una interpretazione autentica delle citate disposizioni di legge al fine di assicurare ai minorati civili la prosecuzione dell'erogazione di provvidenze economiche statali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari speciali;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Gli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, devono intendersi nel senso che i sordomuti e i mutilati ed invalidi civili, anche se siano stati riconosciuti tali a seguito di istanza presentata alle apposite commissioni sanitarie dopo il compimento dei 65 anni di età, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in base ai limiti di reddito stabiliti per l'erogazione delle prestazioni economiche da parte del Ministero dell'interno alle rispettive categorie di appartenenza.

2. L'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, deve intendersi nel senso che i mutilati ed invalidi civili ivi considerati hanno diritto all'indegnità di accompagnamento anche se l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento dei 65 anni di età.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà comunicato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1987.

COSSIGA

GORIA - FANFANI - AMATO - VASSALLI -
FORMICA - JERVOLINO RUSSO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI